

Testo coordinato del

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N.36

(emanato con D.R. n. 469/2023 prot. n. 74935 in data 10.03.2023, successivamente integrato e modificato con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. SA/26-11-2024/129 seduta del 26.11.2024 e n. CDA/28-11-2024/515 seduta del 28.11.2024)

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11.03.2005, le procedure di valutazione comparativa, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.
2. L'Università degli Studi di Parma, con determinazioni assunte dagli Organi di Governo competenti, secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.03.2005, n. 43 e di cui all'art. 4 del decreto legislativo 29.03.2012, n. 49 ed entro le risorse disponibili, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti più oltre indicati nel presente Regolamento.
3. Nell'ambito della citata programmazione triennale, l'Università degli Studi di Parma vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Atenei o Istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.
4. I contratti possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi.

Art. 2

Natura del rapporto e tipologie contrattuali

1. Il rapporto di lavoro, di diritto pubblico ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che si instaura tra l'Università ed il Ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il Ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale e previdenziale.
2. L'Università degli Studi di Parma provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni ed alla responsabilità civile.

Art. 3

Tipologia di contratto

1. I contratti hanno durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili.
2. I contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

Art. 4

Fonti di finanziamento

1. Le procedure di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale ivi richiamata e con la programmazione annuale.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 240/2010 previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di Ricercatore di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, l'obbligazione assunta nei confronti dell'Ateneo dal finanziatore dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o assicurativa.
3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del Ricercatore a tempo determinato devono sussistere al momento dell'approvazione dell'avvio delle procedure da parte degli Organi di Governo ovvero devono essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti.

Art. 5

Modalità di attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. I Dipartimenti formulano le proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 1 al Magnifico Rettore, nell'ambito delle risorse all'uopo disponibili.
2. Le proposte devono contenere:
 - a) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché l'indicazione di ogni elemento utile al fine della valutazione dei candidati secondo quanto indicato dal D.M. 25.05.2011, n. 243 e, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, l'attività clinica/assistenziale pertinente con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione;
 - b) la sede di servizio;
 - c) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al Ricercatore;
 - d) le ore di attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste (di seguito didattica), di didattica integrativa fino ad un massimo di 120 ore;
 - e) eventuale richiesta di formulazione della graduatoria di merito;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiori a dodici;
 - g) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
 - h) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
 - i) le modalità di copertura del posto;
 - j) il trattamento economico previsto nonché le modalità di copertura finanziaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6

Bando di selezione

1. Approvata l'attivazione delle procedure dal Consiglio di Amministrazione, dopo essere stata verificata la sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie ed il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università, il bando di selezione è emanato con Decreto Rettorale.
2. Il bando riporta le indicazioni di cui all'art. 5, comma 2, nonché le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 7

Forme di pubblicità del bando di selezione

1. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sui siti web dell'Ateneo, del MUR e dell'Unione Europea.

Art. 8

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Alle procedure per il conferimento dei contratti di cui all'art. 3 sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E., in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'Estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di Scuola di specializzazione medica.
2. Sono esclusi dalle procedure di selezione:
 - i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di Professore di prima o di seconda fascia o come Ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
 - coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Domande di partecipazione

1. Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione sono indicate nel bando di selezione pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo.

Art. 10

Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice viene nominata con Decreto Rettorale su proposta del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura.
2. La Commissione è composta da almeno tre Professori Universitari di prima o seconda fascia, in prevalenza appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
3. I Commissari non devono aver ottenuto una valutazione negativa sull'attività didattica e servizi agli studenti ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010. I Commissari di I fascia sono scelti tra i professori che siano in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia.
I commissari di II fascia devono essere in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di I o II fascia.
Il possesso dei requisiti dei Commissari è verificato dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.
4. I componenti della Commissione sono scelti fra Professori appartenenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare o a uno o più Settori Scientifico-Disciplinari oggetto della selezione.
5. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001), di norma, almeno un componente della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.
6. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
9. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 60 giorni decorrenti dalla data di nomina.
10. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 11

Valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti

1. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione dei candidati in conformità e secondo i criteri definiti dall'art. 24 della legge 240/2010 e dal D.M. 25.05.2011, n. 243, definiti applicabili dalla commissione giudicatrice. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, la valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità della attività assistenziale svolta.

All'atto dell'insediamento, la Commissione predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione sulla base dei seguenti parametri:

- titoli e curriculum: fino a un massimo di punti 40;
- produzione scientifica: fino ad un massimo di punti 60.

Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, così come richiesta nel bando. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Qualora i candidati siano in numero superiore a 6, al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione giudicatrice procede preliminarmente alla valutazione dei candidati, in conformità e secondo quanto enunciato al comma 2, lett. c), dell'art. 24 della legge 240/2010, così come modificato dalla Legge n. 79 del 29.06.2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30.04.2022.

3. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

4. La valutazione preliminare dei candidati, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo. I candidati sono convocati almeno dieci giorni prima della discussione.

5. A seguito della discussione pubblica di cui al comma 2, per lo svolgimento della quale l'Ateneo prevede la possibilità dell'utilizzo delle piattaforme informatiche indicate nel Bando, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

Il giudizio finale è considerato positivo se il candidato consegue:

- un punteggio pari almeno alla metà del massimo attribuibile nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche secondo quanto disposto nel bando;
- nonché una valutazione complessiva non inferiore a 70 su 100.

In caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, la Commissione individua il candidato vincitore, in base al punteggio conseguito e colloca gli altri in ordine di merito, formulando una graduatoria, ove tale possibilità sia prevista nel bando.

La graduatoria rimarrà valida per 6 (sei) mesi dalla data di approvazione degli atti, ai fini delle successive proposte di chiamata, da parte dei Dipartimenti, per le sole seguenti motivazioni:

- rinuncia alla chiamata da parte del candidato vincitore o chiamato a seguito dello scorrimento della graduatoria dal Consiglio di Dipartimento a ricoprire il posto;
- mancata assunzione in servizio del candidato dichiarato vincitore, nei termini stabiliti;
- recesso dal contratto, durante i tre mesi di prova, di cui al comma 3 dell'art. 14 e al comma 2 dell'art. 18, del presente regolamento;
- impossibilità di procedere alla chiamata del candidato vincitore per difetto dei requisiti, dichiarati nella domanda di partecipazione, quali ad esempio il mancato conseguimento dell'equivalenza/equipollenza del titolo accademico straniero, ovvero in presenza di parere sfavorevole, emesso dal MUR ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 456/2023, relativamente alla corrispondenza accademica delle attività svolte all'estero, oggetto di valutazione al fine della ammissibilità del candidato alla procedura selettiva.

6. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, sono approvati con Decreto Rettorale.

7. Gli atti della procedura, nonché il Decreto Rettorale di approvazione degli stessi, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale di approvazione atti è altresì pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo. Viene data comunicazione al Dipartimento richiedente dell'avvenuta pubblicazione del Decreto teso ai fini della chiamata di competenza.

Art. 12

Proposta di chiamata

1. La proposta di chiamata è formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 23 e dall'art. 10, comma 2 punto 10 del vigente Statuto di Ateneo, nonché dall'art. 24, comma 2, lettera d) della Legge n. 240/2010.

2. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone al Magnifico Rettore, entro 60 giorni dal Decreto di approvazione degli atti, la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro, la quale deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi l'università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo Gruppo Scientifico-Disciplinare in relazione al Dipartimento interessato. Il contratto di lavoro decorre, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione, salvo motivata richiesta di deroga da parte del Dipartimento per un periodo che non superi 120 giorni e, comunque, nel rispetto di eventuali limiti temporali imposti dalla vigente normativa.

4. Nei soli casi previsti dal comma 5 dell'art. 11 del presente regolamento, il Dipartimento interessato, nel rispetto della propria programmazione annuale del personale, fatti salvi i vincoli di legge in materia di assunzione, può motivatamente proporre, al Magnifico Rettore, la chiamata del candidato immediatamente successivo utile collocato nella graduatoria di merito, al fine della approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Natura e stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione indicata sul bando.

2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il Ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede di lavoro;
- c) il regime di impegno a cui è assoggettato il Ricercatore;
- d) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto agli articoli 3 e 5, lett. c) e d);
- e) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
- f) l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi;
- g) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 18.

Art. 14

Rapporto di lavoro

1. Il Ricercatore a tempo determinato svolge i seguenti compiti:

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
- attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;

- attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - partecipa alle attività del Dipartimento, ai Consigli di Corso di Studio e alle riunioni delle Commissioni Didattiche secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti.
2. La sede di svolgimento dell'attività è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
 3. Il periodo di prova, della durata di 3 mesi, e la valutazione dello stesso compete al Dipartimento di appartenenza.
 4. L'impegno annuo complessivo del Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
 5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.
 6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge n. 240/2010.
 7. I Ricercatori a tempo determinato di cui al presente Regolamento possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, dall'anno accademico successivo a quello dell'assunzione, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. La citata autorizzazione del Dipartimento di appartenenza deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno.
 8. Qualora il Ricercatore a tempo determinato debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università.
 9. La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma l'espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
 10. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
 11. Ai Ricercatori si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei Ricercatori Universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 15

Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione, secondo quanto previsto dalla legge 240/2010.
2. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 3 è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore Confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.

Art. 16

Trattamento fiscale e previdenziale

1. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Art. 17

Incompatibilità

1. I contratti di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, nei casi in cui sia consentito dagli ordinamenti di appartenenza, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo;
 - b) con la titolarità di assegni di ricerca/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) con borse di dottorato, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere;
 - d) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di Ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
3. Ai Ricercatori a tempo pieno di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base di quanto stabilito nell'apposito Regolamento di Ateneo, previo parere vincolante del Direttore di Dipartimento.
4. I Ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativa, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

Art. 18

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il Ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al Ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 19

Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. L'Ateneo può procedere alla copertura di posti di Ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta nei casi ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura totale degli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti.
3. Ai Ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri Ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento, fatte salve le eventuali differenti disposizioni previste dai singoli programmi di ricerca di cui il Ricercatore è risultato vincitore.

Art. 20

Mobilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applica quanto disposto dal D.M. 30.03.2022, n.330 in tema di mobilità temporanea.

Art. 21

Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori di II fascia

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, ed a seguito di proposta da parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza del Ricercatore, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.

2. La proposta di avvio della procedura da parte del Dipartimento è sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. La valutazione avviene nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri previsti dal D.M. MIUR 4 agosto 2011, n. 344, definiti applicabili dalla commissione giudicatrice, in relazione all'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Per i RTT il cui contratto è stipulato a far data dal 30 ottobre 2024, la valutazione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. MUR 21 ottobre 2024 n. 1658, definiti applicabili dalla commissione giudicatrice, in relazione all'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alla valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze.

La valutazione prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica. La commissione dispone di un massimo di 100 punti per la valutazione di cui 20 per la valutazione dell'attività didattica, 50 per la valutazione dell'attività di ricerca, 10 per la valutazione dei compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca e 20 per la prova didattica.

4. La prova didattica consiste in una lezione nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, su un argomento a scelta del candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice nella prima seduta nella quale la Commissione stessa indica i criteri di valutazione. La data della prova didattica è resa pubblica sul sito web di ateneo. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

5. La commissione giudicatrice è composta da tre professori di I Fascia, dei quali al massimo uno appartenente all'Università degli Studi di Parma, appartenenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare o a uno o più Settori Scientifico-Disciplinari oggetto della selezione. I commissari non devono aver ottenuto una valutazione negativa sull'attività didattica e servizi agli studenti ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010. I Commissari sono scelti tra i professori che siano in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia.

6. Il possesso dei requisiti dei Commissari è verificato dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice. Della Commissione non possono fare parte i Professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato.

7. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale.

8. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001), di norma, almeno un componente della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.

9. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.

10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

11. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.

12. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 60 giorni decorrenti dalla data di nomina.

13. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

14. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

15. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia avverrà previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con le tempistiche previste dall'Ateneo.

16. Fino al 31.12.2026 su richiesta dell'RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:

- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
- un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Art. 23

Norme transitorie e finali

1. Fino al 31.12.2026, l'Ateneo destina una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse impiegate per la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato a soggetti che sono o sono stati, nei tre anni antecedenti, per almeno un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 nel testo previgente, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo previgente. A tal fine l'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.

2. Resta ferma la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, nel testo previgente, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 14, comma 6-terdecies della legge n. 79/2022).

3. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n.79 del 29.06.2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30.04.2022 l'Ateneo può indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione, in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027. (art. 14, comma 6-quinquiesdecies della legge n. 79/2022).

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.